Cassazione civile sez. II - 18/11/1996, n. 10068. Pres. Favara. Est. Patierno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 29 settembre 1986, B. V. conveniva avanti al Tribunale di Trieste l'avv. F. X., il notaio L. Y. e il dott. F. Z., già liquidatore della società OMISSIS, per sentirli condannare, in via solidale, al pagamento della somma di lire 21.750.000, nonché a risarcirgli i danni conseguenti all'esito negativo della causa intentata da esso V. nei confronti della propria ex convivente E. S..

A fondamento della domanda il V. addebitava al notaio Y. ed all'avv. X. una responsabilità professionale a cagione della loro negligenza in occasione della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare in data 20 aprile 1979 rogato dal notaio Y., tra esso V. e la convivente S., quali parti acquirenti e la s.p.a. OMISSIS in persona del suo liquidatore dott. F. Z., quale parte venditrice ed ancora una responsabilità professionale in relazione ad un'azione giudiziaria intrapresa successivamente nei confronti della S., con il patrocinio dell'avv. X., all'esito della quale era rimasto soccombente, giusta sentenza emessa dal tribunale di Trieste, passata in giudicato per difetto di gravame.

I convenuti contestavano il fondamento della domanda proposta nei loro confronti, chiedendone il rigetto.

Il tribunale adito con sentenza 21 novembre 1989 respingeva la domanda. Il gravame proposto contro tale pronuncia dal V. veniva

rigettato dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza 4 febbraio 1992.

Ad avviso della Corte poiché il contratto preliminare relativo alla compravendita dell'immobile era stato sottoscritto sia dal V. che dalla S., per cui la promittente venditrice avrebbe potuto stipulare il contratto definitivo soltanto con entrambi i promissari, correttamente i professionisti avevano consigliato al V. di stipulare il contratto definitivo, onde evitare il pericolo della esecuzione del contratto in forma specifica da parte della promittente venditrice.

Nè era da ravvisare un comportamento negligente da parte dell'avv. X. nella conduzione della lite nei confronti della S., idonea a dar luogo a responsabilità ex art. 1176 secondo comma cod. civ., perché anche se l'impostazione della lite appariva criticabile sotto il profilo tecnico - giuridico, rimaneva un ampio margine di opinabilità circa la soluzione adottata dal Tribunale, ragion per cui il risultato negativo della lite appariva legato piuttosto che a negligenza del difensore alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

Contro questa sentenza ricorre B. V. sulla base di due motivi di cassazione.

Resistono con controricorso F. X. e L. Y. e con distinto atto F. Z. che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorso in quanto proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale denunciando violazione dell'art. 1176 secondo comma c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. lamenta il ricorrente che il riconoscimento contenuto nella sentenza impugnata della errata impostazione della lite sotto il profilo tecnico - giuridico, avrebbe dovuto comportare l'affermazione della responsabilità professionale dell'avv. X. quanto meno per colpa lieve, desumibile dal modo negligente di condurre la lite.

Aggiunge che l'avv. X. e il notaio dott. Y. avrebbero dovuto informarlo circa la possibilità di recupero di metà della somma o della proprietà, rivendicata posteriormente mediante azione legale nei confronti della ex convivente E. S..

Con secondo motivo denunciando violazione dell'art. 1337 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia assume il ricorrente che l'attività di persuasione svolta dall'Z. nei cuoi confronti, in concorso con l'avv. X. e il notaio Y., per convincerlo a concludere il contrasto, con l'assicurazione che avrebbe comunque recuperato le somme versate in eccedenza, costituiva violazione del principio di buona fede che la parti dovevano osservare nella formazione del contratto.

Entrambi i motivi, che per la loro connessione è bene esaminare congiuntamente, sono infondati.

La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza che va a sua volta vantato con riguardo alla natura dell’attività e che il rapporto alla professione di avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente il

professionista, in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza ad imperizia compromette il buon esito del giudizio, dovendosi invece ritenere esclusa detta responsabilità, a meno di dolo o colpa grave, solo nel caso di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili.

In linea con tale principio correttamente la corte di Trieste ha ritenuto come nel caso di specie il consiglio dato al V. di sottoscrivere il contratto definitivo assieme alla S., siccome preteso da quest'ultima e conseguentemente dalla parte promittente venditrice onde non incorrere nell'inevitabile azione giudiziaria ex art. 2932 c.c. e negli eventuali danni sia stato del tutto esatto sotto il profilo tecnico - giuridico e quindi assolutamente rispondente al criterio di diligenza richiesta al professionista.

Del resto è significativo che lo stesso ricorrente pur adducendo una pretesa responsabilità professionale, riferita rispettivamente all'avv. X. ed al notaio Y. nella fase di stipula del contratto definitivo, non riesce a formulare una precisa critica sul piano tecnico - giuridico per contrastare la tesi propugnata dai due professionisti, giudicata ineccepibile dalla corte territoriale.

Tanto meno può addebitarsi a colpa professionale del legale l'infruttuoso esito della causa recuperatoria successivamente intrapresa dal V. contro la S. innanzi al tribunale di Trieste, dal momento che la corte di appello ha giustamente osservato che nessun addebito di colpa professionale poteva formularsi a carico del professionista per l'esito insoddisfacente del relativo giudizio, in base al decisivo rilievo che la reiezione della domanda del V. in primo

grado, avrebbe potuto essere, con violazione di ragionevole probabilità di successo rovesciata in appello, laddove invece il V. dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. X. non aveva proposto appello con latro legale, per cui la sentenza di prime cure era passata in giudicato.

Vanamente dunque il ricorrente ripropone la tesi della colpa professionale del X., dal momento che l'argomentazione dei giudici di appello circa l'assoluto difetto di nesso di causalità tra la pretesa violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 secondo comma cod. civ. e il danno subito dal V. per il mancato rimborso della somma anticipata per l'allora convivente S. a titolo di prezzo dell'immobile, che costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente.

È appena il caso di rilevare per il resto che la corte territoriale avendo escluso qualsiasi responsabilità del legale del V. per i consigli dati in sede di stipulazione del contratto, con perfetta conseguenzialità logica ha escluso la responsabilità della parte venditrice dott. Z. il quale nel pretendere la stipula del contratto definitivo con entrambe le parti del contratto preliminare e nel prospettare nel caso di loro inadempimento il ricorso della OMISSIS alle vie legali, con l'azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e con richiesta di risarcimento dei danni, non ha fatto altro che rivendicare del tutto legittimamente un altrettanto legittimo diritto dell'impresa venditrice.

Del tutto inammissibile infine deve ritenersi il richiamo ad una pretesa responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. dell'Z., evocata

per la prima volta in questa sede e senza il supporto di precise circostanze di fatto.

Il ricorso del V. dunque deve essere respinto con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'Z..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, rispettivamente in Lire 99.200 per il X., in Lire 100.400 per il Y. e in Lire 206.800 per l'Z. e degli onorari liquidati in Lire 1.500.000 per i primi due e lire 2.000.000 per l'Z..

Così deciso in Roma, addì 1 febbraio 1996.